



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorsi riuniti n. 4988/1995, n. 4989/1995 e n. 395/1997 proposti da Caminiti Elio, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Dante n. 16;

contro

il Comune di Vedano al Lambro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso nei ricorsi RG nn. 4988/1995 e 4989/1995 dagli avv.ti Ignazio Bonomi e Graziano Dal Molin ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Milano, Via Leopardi n. 22;

per l'annullamento

A) con il ricorso n. 4988/1995:

- della deliberazione sindacale n. 8963 del 9 ottobre 1995 con la quale il Comune di Vedano al Lambro ha annullato la concessione edilizia N.C. 021.95 del 6 aprile 1995 rilasciata al ricorrente;

- di ogni altro connesso e, ove occorrer possa, dell'implicito rigetto della domanda di variante in corso d'opera presentata il 5 ottobre 1995;

B) con il ricorso n. 4989/1995:

- della deliberazione comunale n. 87 del 28 settembre 1995 con la quale è stata revocata la delibera n. 104 del 28 novembre 1994 avente ad oggetto "concessione venticinquennale al Sig. Caminiti per realizzazione edicola";

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

C) con il ricorso n. 395/1997:

- della deliberazione n. 169 del 27 settembre 1996 con la quale il commissario straordinario del Comune di Vedano al Lambro ha unilateralmente modificato la concessione di suolo pubblico rilasciata al ricorrente con delibera comunale n. 104 del 28 novembre 1994;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

VISTI i ricorsi con i relativi allegati;

VISTI i motivi aggiunti al ricorso n. 4989/1995 depositati in data 19 dicembre 1995;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vedano al Lambro nei soli ricorsi n. 4988/1995 e n. 4989/1995;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 il Primo Ref.

Daniele Dongiovanni;

Uditi, ai preliminari, l'avv. Zoppolato per il ricorrente e l'avv. A. Dal Molin, in sostituzione dell'avv. G. Dal Molin, per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con delibera n. 104 del 28 novembre 1994, è stata rilasciata al ricorrente la concessione di suolo pubblico della durata di venticinque anni per l'area situata in via della Libertà sulla quale realizzare un'edicola da destinare alla rivendita di giornali e periodici.

Successivamente, all'interessato è stata rilasciata la concessione edilizia n. 021/95 del 6 aprile 1995 per la realizzazione della predetta edicola con struttura in muratura.

Durante la costruzione del predetto manufatto, alcune parti della struttura in muratura (otto colonne) sono state realizzate in cemento armato, tanto che il ricorrente, in data 5 ottobre 1995, ha presentato domanda di variante in corso d'opera per regolarizzare la situazione.

Il Comune resistente, tuttavia, con delibera n. 8963 del 9 ottobre 1995, ha annullato la concessione edilizia n. 021.95 del 6 aprile 1995 in ragione delle difformità riscontrate con riferimento alle modalità di realizzazione dell'edicola rispetto a quanto autorizzato con il predetto titolo edilizio e previsto con delibera n. 104 del 1994 di concessione del suolo pubblico.

Avverso tale atto (delibera n. 8963 del 9 ottobre 1995), ed ogni altro a questo connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l'interessato,

chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:

1) violazione dei principi in materia di autotutela; violazione dell'art. 15 della legge n. 47/85; contraddittorietà intrinseca; eccesso di potere per travisamento dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria.

Il provvedimento impugnato non rispetta i principi in tema di autotutela.

Manca, anzitutto, la valutazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione né è stata effettuata alcuna comparazione con l'interesse privato.

Non sussiste, poi, alcuna illegittimità originaria dell'atto annullato posto che il provvedimento impugnato fa esclusivo riferimento alle difformità riscontrate rispetto al progetto allegato al titolo edilizio ovvero ad un fatto sopravvenuto.

Peraltro, anche le difformità riscontrate risultano prive di fondamento posto che la realizzazione, al posto della struttura in muratura, di otto colonne in cemento armato costituisce una variazione non essenziale che non incide sulla sagoma, sul volume, sulla superficie e sulla destinazione d'uso dell'immobile.

Ciò costituisce violazione dell'art. 15 della legge n. 47/85 nel caso in cui il provvedimento impugnato valga anche come rigetto (implicito) dell'istanza di variante in corso d'opera presentata dal ricorrente in data 5 ottobre 1995.

Né può essere condivisa, per supportare l'adozione dell'atto di annullamento della concessione edilizia, l'asserita violazione della delibera n. 104/1994 posto che tale provvedimento ha ad oggetto la sola concessione del suolo pubblico sul quale far

sorgere l'edicola in argomento;

2) violazione del principio del contrarius actus; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Per annullare la concessione edilizia di che trattasi, il Comune resistente, in base al principio del *contrarius actus*, avrebbe dovuto nuovamente acquisire il parere della Commissione edilizia richiesto in sede di rilascio ai sensi dell'art. 220 del TU n. 1265/1934.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vedano al Lambro chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 3420/95, è stata accolta la domanda di sospensiva.

Con il ricorso n. 4989/1995, il ricorrente ha, poi, impugnato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, la deliberazione comunale n. 87 del 28 settembre 1995 con la quale è stata revocata la delibera n. 104 del 28 novembre 1994 avente ad oggetto "concessione venticinquennale al Sig. Caminiti per realizzazione edicola" oltre a tutti gli atti a questa connessi, presupposti e consequenziali, sul presupposto che la nuova tipologia costruttiva (cemento armato al posto della struttura in muratura) non aveva i necessari requisiti di precarietà compatibili con la provvisorietà del provvedimento di concessione del suolo pubblico.

Al riguardo, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione dei principi generali in tema di revoca dell'atto amministrativo; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per travisamento dei

presupposti, per illogicità manifesta, per perplessità, per difetto o incongruità di motivazione e di istruttoria, per sviamento.

Il provvedimento impugnato non rispetta i principi in tema di autotutela.

Manca, anzitutto, la valutazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione né è stata effettuata alcuna comparazione con l'interesse privato.

L'interesse fatto valere dal Comune resistente si riferisce poi ad un evento futuro ed incerto come il rinnovo tacito della concessione di suolo pubblico in ragione della mancata precarietà dell'edicola in argomento.

Si tratta di un pregiudizio ipotetico che non ha alcun fondamento giuridico posto peraltro che non esiste, nell'ambito dell'esercizio del potere pubblico, la possibilità di rinnovo tacito di un provvedimento amministrativo per il quale è sempre necessaria una nuova determinazione (esplicita) da parte dell'amministrazione;

2) in subordine, eccesso di potere per sviamento di potere, per illogicità e violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90.

In ogni caso, anche a voler ritenere che la realizzazione dell'edicola in cemento armato abbia stravolto l'originaria concessione di suolo pubblico, la sua revoca non sarebbe comunque giustificata in quanto alla variazione costruttiva del manufatto avrebbe potuto porsi rimedio attraverso la demolizione dell'edicola e l'insediamento sull'area di un manufatto prefabbricato.

Anche nel presente giudizio, si è costituito il Comune di Vedano al Lambro

chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 3421/95, resa nella camera di consiglio del 5 dicembre 1995, è stata accolta la domanda di sospensiva.

Con atto depositato in data 19 dicembre 1995, il ricorrente ha poi proposto il seguente motivo aggiunto:

3) eccesso di potere per carenza dei presupposti dell'atto; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti.

Con la memoria difensiva depositata in vista della camera di consiglio del 5 dicembre 1995, il Comune resistente ha operato un'integrazione della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato con il ricorso n. 4989/1995 secondo cui l'atto deve essere qualificato come una decadenza della concessione di suolo pubblico per inosservanza degli obblighi ivi previsti.

Ciò non è ammissibile nel giudizio amministrativo, il che è sufficiente per non prendere in considerazione tali deduzioni.

In ogni caso, tale motivazione non è condivisibile posto che la convenzione accessiva alla concessione di suolo pubblico non imponeva affatto di realizzare l'edicola con l'utilizzo di un prefabbricato. A ciò si aggiunga che il progetto allegato alla concessione edilizia prevede invero la costruzione di un fabbricato con parti in muratura.

Infine, con il ricorso n. 395/1997, il ricorrente ha impugnato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, la deliberazione n. 169 del 27 settembre 1996 con la quale il commissario straordinario del Comune di Veduggio al Lambro ha

unilateralmente modificato la concessione di suolo pubblico rilasciata al ricorrente con delibera comunale n. 104 del 28 novembre 1994 (oltre a tutti gli atti a questa connessi, presupposti e consequenziali), prevedendo che l'edicola debba essere realizzata in prefabbricato leggero con soluzioni progettuali che non contemplino l'utilizzo statico di pilastri come quelli già eseguiti sull'area.

Al riguardo, l'interessato ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione di ordinanza cautelare n. 3420/95 e 3421/95 del 5 dicembre 1995; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e per illogicità manifesta nonché per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Le modifiche apportate alla convenzione accessiva alla concessione di suolo pubblico sono elusive delle ordinanze cautelari adottate dal Tribunale.

Ed invero, in ragione delle predette ordinanze, hanno ripreso efficacia la concessione di suolo pubblico "per la costruzione del fabbricato ad uso edicola" e la concessione edilizia che autorizza il ricorrente ad edificare un'edicola in muratura.

La previsione di realizzare l'edicola "in prefabbricato leggero" si scontra quindi con quanto previsto in sede cautelare dal giudice amministrativo;

2) violazione dei principi generali in tema di autotutela; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, illogicità, perplessità e violazione del principio di certezza e tipicità dell'azione amministrativa.

Il provvedimento impugnato non rispetta i principi in tema di autotutela.

Manca, anzitutto, la valutazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla modifica della convenzione né è stata effettuata alcuna comparazione con l'interesse privato.

Non vengono peraltro considerati gli interventi di interesse pubblico che il privato si è impegnato ad effettuare come il miglioramento dell'arredo urbano.

Si deve poi segnalare l'intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato in quanto, da un lato, intende riconoscere al ricorrente una compensazione economica in caso di decisione favorevole del presente contenzioso e, dall'altro, evita di quantificare l'ammontare di tale compensazione rinviando la determinazione ad un successivo atto deliberativo.

Nel presente giudizio, non si è costituito il Comune di Veduggio al Lambro.

Con ordinanza n. 561/97, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007, le cause sono state trattenute dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 4988/1995, n. 4989/1995 e n. 395/1997 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

2. Nell'esame del ricorso n. 4988/1995 con il quale il ricorrente ha impugnato l'atto

di annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune resistente per la realizzazione di un'edicola in via della Libertà, riveste carattere assorbente la doglianza contenuta nel primo motivo secondo cui, sulla base delle motivazioni contenute nelle premesse del provvedimento gravato, non si riscontrano vizi di legittimità originaria della concessione edilizia n. 021.95 del 6 aprile 1995.

Ed invero, l'atto di annullamento impugnato adottato dall'amministrazione comunale in sede di autotutela si fonda sulla difformità costruttiva del manufatto di che trattasi (formato da otto pilastri in cemento armato) rispetto all'intervento autorizzato dal Comune che avrebbe dovuto essere realizzato attraverso l'utilizzo di una struttura prefabbricata e, quindi, facilmente amovibile una volta scaduto il periodo di concessione di suolo pubblico.

La riscontrata difformità non costituisce un vizio di illegittimità originaria della concessione edilizia a suo tempo rilasciata al ricorrente tale da giustificare, quale presupposto principale (ma non unico), l'adozione di un provvedimento di autotutela con effetto *ex tunc* in ragione della presenza di un vizio che ne vizia dal momento della sua emanazione la validità.

Ed invero, nelle premesse del provvedimento impugnato, non viene indicato alcun vizio procedimentale ovvero della funzione che abbia inficiato la legittimità del titolo edilizio bensì si fa esclusivo riferimento – come detto – al fatto che l'edicola di che trattasi è stata realizzata in cemento armato *"in difformità della concessione edilizia...e della deliberazione n. 104 del C.C."*.

Tale motivazione non costituisce neppure un'ipotesi di "invalidità sopravvenuta"

peraltro non configurabile (se non in ipotesi eccezionali) atteso che il regime dell'invalidità ha ad oggetto un vizio originario dell'atto che lo inficia al momento della sua formazione, il quale non può "sorgere" in un momento successivo.

La reazione dell'amministrazione comunale alla difformità riscontrata rispetto al titolo edilizio ed alla concessione di suolo pubblico, sfociata poi con l'adozione dell'atto impugnato, ha natura sanzionatoria, carattere non tipico del potere di autotutela nel senso che non costituisce lo strumento (tipico) previsto dall'ordinamento per reprimere la condotta del ricorrente.

Ed invero, in caso di variazioni ovvero difformità riscontrate rispetto al progetto originario assentito dall'amministrazione, la normativa edilizia (legge n. 47/85 ed ora il DPR n. 380/2001) attribuisce agli organi competenti poteri di vigilanza e di repressione finalizzati a sanzionare eventuali illeciti commessi dagli interessati, strumenti che, nel caso di specie, non risultano essere stati attivati se non nel modo surrettizio di eliminare *ab origine* la concessione edilizia rilasciata al ricorrente nell'aprile 1995.

Da ciò deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato (delibera comunale n. 8963 del 9 ottobre 1995) rimanendo a carico dell'amministrazione comunale, in ragione della reviviscenza della concessione edilizia n. 021.95 del 6 aprile 1995 l'obbligo di valutare l'istanza presentata in data 5 ottobre 1995 di variante al predetto titolo edilizio con la quale il ricorrente ha chiesto la regolarizzazione delle modifiche apportate in corso di realizzazione dell'edicola al progetto originario che prevedeva la costruzione di un manufatto con struttura in muratura.

L'esame della predetta istanza di variante da parte del Comune resistente non può peraltro prescindere dal fatto che il titolo edilizio ed il provvedimento di concessione di suolo pubblico non fanno riferimento alla realizzazione di una struttura prefabbricata di natura precaria né risulta smentito che il progetto allegato all'istanza di rilascio della concessione edilizia, poi assentito dall'amministrazione, faccia riferimento alla costruzione di un manufatto in muratura.

3. Con il ricorso n. 4989/1995 (integrato dai motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 1995), il ricorrente ha impugnato, per l'annullamento, la revoca della concessione di suolo pubblico rilasciata con delibera n. 104 del 1994. L'atto gravato è stato adottato sul presupposto che la tipologia costruttiva utilizzata per realizzare l'edicola (cemento armato al posto della struttura in muratura) non aveva i necessari requisiti di precarietà compatibili con la provvisorietà del provvedimento di concessione del suolo pubblico, il che avrebbe potuto far presumere un rinnovo tacito della concessione stessa.

I tre mezzi proposti con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.

Le doglianze si rivelano fondate.

Va, anzitutto, osservato che non può essere condivisa la tesi sostenuta dal Comune resistente con la quale ha inteso qualificare il provvedimento di revoca della concessione di suolo pubblico (impugnato) come un'ipotesi di decadenza per inosservanza degli obblighi ivi previsti ed, in particolare, quello di realizzare una struttura prefabbricata di natura precaria.

Ed invero, come detto nel punto precedente, dall'esame del provvedimento di concessione di suolo pubblico e della convenzione accessiva, tale obbligo non risulta esternato in maniera chiara posto che l'amministrazione comunale – come si legge nel dispositivo dell'atto concessorio – ha autorizzato la costruzione di *“un'edicola prefabbricata, in conformità del progetto di massima risultante da progetto in atti”*.

Nessun accenno si rileva, quindi, sulla natura precaria del manufatto posto che la struttura prefabbricata non costituisce tipologia costruttiva che assicura la precarietà dell'opera (nulla, ad esempio, viene detto in ordine alle modalità di ancoraggio al suolo ovvero alle caratteristiche interne del manufatto in relazione alla presenza di impianti igienici e di riscaldamento); ma ciò che più conta è che il progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia (assentito dal Comune) prevede la costruzione di un manufatto con struttura in muratura, tetto in rame (oltre alla previsione di una caldaia) che non risulta avere natura precaria e che trova, invece, la sua legittimazione sia nel provvedimento di concessione di suolo pubblico (nel momento in cui autorizza la costruzione di *“un'edicola prefabbricata, in conformità del progetto di massima risultante da progetto in atti”*) che nel titolo edilizio rilasciato dall'amministrazione resistente.

Ciò posto, devono essere accolte le doglianze avanzate dal ricorrente con riferimento alla illegittimità del provvedimento di revoca della concessione di suolo pubblico.

Ora, è noto che all'amministrazione è riconosciuto (ora anche dal legislatore con

l'art. 21 *quinqües* della legge n. 241/90 introdotto dalla legge n. 15/2005) uno *ius poenitendi* nel senso di poter ritirare le proprie deliberazioni con effetto *ex nunc*.

Pur tuttavia, l'esercizio di tale potere è sempre vincolato al perseguimento dell'interesse pubblico (sopravvenuto ovvero attraverso una nuova valutazione dello stesso interesse che ha giustificato *ab origine* l'adozione del provvedimento che si intende revocare).

Nel caso di specie, il Comune resistente ha adottato il provvedimento di revoca sul presupposto che la tipologia costruttiva utilizzata per realizzare l'edicola non avesse i necessari requisiti di precarietà compatibili con la provvisorietà del provvedimento di concessione del suolo pubblico e sul fatto che ciò avrebbe potuto far presumere un rinnovo tacito della concessione stessa.

Sulla prima motivazione, può richiamarsi quanto detto in precedenza anche con riferimento al fatto che tale reazione (in ragione della difformità riscontrata in sede costruttiva) riveste carattere sanzionatorio non compatibile con l'esercizio del potere di autotutela utilizzato, il quale non costituisce lo strumento tipico previsto dall'ordinamento per reprimere la condotta illecita di natura edilizia (cfr quanto esposto nel punto 2.).

Con riferimento, invece, al fatto che la struttura in cemento armato, in ragione della sua stabilità, possa far presumere un rinnovo tacito della concessione di suolo pubblico, risulta condivisibile quanto affermato dal ricorrente circa la natura futura ed incerta di tale evento.

Ora, a parte il fatto che non risulta configurabile nella fattispecie in esame

un'ipotesi di rinnovo tacito di un provvedimento amministrativo né ciò è ipotizzabile in ragione della stabilità del manufatto realizzato dal ricorrente, quello che risulta dirimente nell'adozione di un atto di revoca è che l'interesse pubblico (anche sopravvenuto) deve essere attuale e concreto e non può ritenersi sussistente in un evento verificabile non prima dell'anno 2020 ma non configurabile dal punto di vista giuridico.

Ciò posto, la deliberazione comunale n. 87 del 28 settembre 1995 con la quale è stata revocata la delibera n. 104 del 28 novembre 1994 risulta illegittima.

4. Con il ricorso n. 395/1997, infine, l'interessato ha impugnato, per l'annullamento, la deliberazione n. 169 del 27 settembre 1996 con la quale il commissario straordinario del Comune di Veduggio al Lambro ha unilateralmente modificato la concessione di suolo pubblico rilasciata al ricorrente con delibera comunale n. 104 del 28 novembre 1994, prevedendo che l'edicola debba essere realizzata in prefabbricato leggero con soluzioni progettuali che non prevedano l'utilizzo statico di pilastri già eseguiti sull'area.

Con il primo motivo, l'interessato lamenta che le modifiche apportate alla convenzione accessiva alla concessione di suolo pubblico sono elusive delle ordinanze cautelari adottate dal Tribunale (n. 3420 e 3421 del 1995).

La censura è fondata.

Con l'adozione delle predette ordinanze, è stata invero sospesa l'efficacia dei provvedimenti di autotutela riguardanti la concessione di suolo pubblico e la concessione edilizia.

Ora, anche se si può condividere, in via generale ed astratta, che la portata del giudicato cautelare va definita in ragione dei motivi e dell'interesse del ricorrente, ciò tuttavia non esime l'Amministrazione in sede di esecuzione dell'ordinanza sospensiva dal dover dare atto, con estrema cautela, dell'iter logico-giuridico seguito nella ricostruzione dell'effettiva portata del giudicato cautelare stesso e del suo oggetto, esplicitando con la dovuta chiarezza i motivi per cui ritiene di poter individuare un ambito di azione "impregiudicato" dalla misura cautelare, entro il quale ritiene di poter esercitare "liberamente" il proprio potere di determinazione discrezionale, comunque rigorosamente circoscritto agli "spazi liberi" eventualmente lasciati scoperti dall'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato (*TAR Lazio, sez. II ter, 5 luglio 2005, n. 5480*).

Nella fattispecie in esame, tale onere motivazionale non è stato soddisfatto, in quanto l'amministrazione, pur richiamando nelle premesse dell'atto gravato le predette ordinanze n. 3420 e 3421 del 1995 rese dal Tribunale, ha agito in violazione dell'ordine giurisdizionale esercitando invece il proprio potere discrezionale come se il provvedimento giurisdizionale non fosse sussistente nel senso che la necessità di apportare modifiche alla convenzione accessiva non traeva alcuna fonte dal giudicato cautelare, pure richiamato in premessa.

In ogni caso, in ragione dell'accoglimento dei ricorsi nn. 4988/1995 e 4989/1995, hanno ripreso efficacia l'atto di concessione di suolo pubblico e il titolo edilizio tanto che, anche a voler considerare la delibera n. 169 del 27 settembre 1996 (qui impugnata) esercizio autonomo del potere discrezionale dell'amministrazione, non

può non rilevarsi l'intrinseca contraddittorietà con gli originari provvedimenti sopra richiamati la cui modifica non risulta supportata da alcun richiamo all'interesse pubblico né all'eventuale intervenuto accordo (procedimentale) con il ricorrente.

In ragione di ciò, anche la delibera n. 169 del 27 settembre 1996 risulta illegittima.

5. In conclusione, i ricorsi n. 4988/1995, n. 4989/1995 e n. 395/1997, previa riunione degli stessi, vanno accolti nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati.

6. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Primo Referendario est.

Pietro De Berardinis - Referendario